Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 marzo 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 71 DEL 20 MARZO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Compagnia Italiana Westinghouse - Freni & segnali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1965. — **Società Metallurgica Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 marzo 1965. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili - S.A.I.M.E., in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1965. — **S.A.R.I. - Società per Azioni Riscossione Imposte, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1965. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1965. — **Immobiliare I.C.O., società per azioni, in Milano:** Estrazione premi per l'anno 1965. — **I.R.F.I.S. - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1965, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, l'on. ing. Emilio Battista, Senatore della Repubblica, è stato nominato Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

(1944)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1965, n. **142**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 16 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei e Scambio di Note
Bagdad, 31 gennaio 1963

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ, d'ora in poi indicati come le « Parti Contraenti »,

Avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 (d'ora in poi indicata come la « Convenzione »).

E desiderando concludere un Accordo per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo tra i loro rispettivi territori e al di là di essi

Hanno conseguentemente nominato per questo fine i rappresentanti autorizzati, i quali hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

1° il termine « autorità aeronautiche » significherà nel caso della Repubblica Italiana, la Direzione generale dell'aviazione civile italiana, nel caso della Re-

pubblica dell'Iraq, la Direzione generale dell'aviazione civile dell'Iraq, o in ambedue i casi ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate dalle suddette autorità;

2° il termine « impresa designata » significherà una impresa che una Parte Contraente ha designato per iscritto all'altra Parte Contraente in conformità all'art. III del presente Accordo come impresa che opererà servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso del presente Accordo ed eserciterà i diritti stabiliti in questo Accordo e nell'Annesso relativo.

3° i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non di traffico » avranno il significato rispettivamente attribuito ad essi negli articoli 2 e 96 della Convenzione, inclusi gli emendamenti alla stessa che sono entrati in vigore per ambedue le « Parti Contraenti ».

Articolo II

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti:

a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di fare scalo nel territorio dell'Altra Parte Contraente per scopi non di traffico;

c) di esercitare i servizi aerei internazionali specificati nell'Annesso al presente Accordo (d'ora in poi indicati come i « servizi aerei specificati ») sulle rotte specificate nel detto Annesso (d'ora in poi indicate come le « rotte aeree specificate »).

2. L'Annesso a questo Accordo sarà considerato parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo si intenderà riferito anche all'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto in modo diverso.

Articolo III

1. I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo potranno avere inizio in ogni momento, una volta che:

a) la Parte Contraente, alla quale sono concessi i diritti specificati nell'Annesso al presente Accordo, abbia designato per iscritto una impresa, e

b) la Parte Contraente, che concede questi diritti, abbia autorizzato l'impresa designata ad iniziare i servizi aerei.

2. La Parte Contraente che concede questi diritti dovrà, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo, del paragrafo 1 dell'art. IV e dell'art. IX del presente Accordo, concedere senza indugio la detta autorizzazione ad operare il servizio aereo internazionale.

3. Ciascuna Parte Contraente può richiedere all'impresa designata dell'altra Parte Contraente di dimostrare che essa possiede i requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti della Prima Parte Contraente, per la disciplina dell'esercizio del traffico aereo internazionale.

Articolo IV

1. Ciascuna Parte Contraente può revocare l'esercizio da parte dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente dei diritti previsti nell'Annesso al presente Accordo nel caso che tale impresa non sia in grado di dimostrare, dietro richiesta, che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa stessa sono nelle mani di cittadini o enti dell'altra Parte Contraente o in quelle dello stesso Stato.

2. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione dell'impresa aerea e di sospendere o revocare ad una impresa il permesso di esercizio o di imporre nell'autorizzazione concessa quelle condizioni che sono ritenute necessarie in ogni caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di un'impresa designata sono nelle mani dell'altra Parte Contraente o in quelle di suoi cittadini o nel caso di mancata osservanza da parte di un'impresa designata delle leggi e regolamenti o comunque nel caso di mancata osservanza delle condizioni previste nel presente Accordo. Tale determinazione potrà essere adottata solo dopo consultazione tra le Parti Contraenti a meno che la sospensione immediata o l'imposizione di condizioni si rendano necessarie per prevenire ulteriori inosservanze delle leggi e regolamenti.

Articolo V

Gli oneri imposti nel territorio di ciascuna Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre facilitazioni relative ai trasporti aerei da parte di aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente non dovranno essere più alti di quelli pagati dagli aeromobili di una impresa aerea nazionale impiegata in servizi aerei internazionali similari.

Articolo VI

1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente per l'impiego nei servizi aerei convenuti come pure i carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sui detti aeromobili saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione da dazio doganale e da altri gravami similari anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati nel corso di voli al disopra del detto territorio.

Gli stessi materiali, ad eccezione dei carburanti e degli oli lubrificanti del tipo comune, possono essere sbarcati nel territorio dell'altra Parte Contraente col consenso dell'autorità doganale e sotto l'osservanza delle formalità doganali in vigore nel detto territorio.

2. Gli oli lubrificanti speciali, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per essere destinati all'uso esclusivo degli aeromobili che l'impresa designata dell'altra Parte Contraente impiega nei servizi convenuti, saranno esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame similare, sotto l'osservanza delle formalità doganali in vigore nel suddetto territorio, ad eccezione dei diritti di magazzinaggio.

3. I materiali di cui alle disposizioni dei precedenti paragrafi saranno ammessi nel territorio di una Parte Contraente senz'altra condizione che quella dell'obbligo della riesportazione per il caso di cui non possano essere usati o consumati a bordo degli aeromobili. In attesa del loro uso o della riesportazione questi materiali dovranno rimanere sotto il controllo delle autorità doganali.

4. Ai carburanti, agli oli lubrificanti, alle dotazioni normali di bordo, alle parti di ricambio ed alle provviste di bordo prese a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili stessi sarà accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, le spese d'ispezione ed ogni altro gravame similare, un trattamento non meno favorevole di quello che è applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della nazione più favorita.

Articolo VII

1. Vi saranno eque e pari possibilità per l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente di operare servizi aerei su ciascuna rotta specificata in conformità al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo.

2. Nell'esercizio di servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo, l'impresa designata di una Parte Contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi aerei che quest'ultima impresa opera sulle stesse rotte o su parte di esse.

3. I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformità con il paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo dovranno avere come obiettivo principale l'offerta di una capacità adeguata alle prevedibili domande di traffico da e per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa. Il diritto di tale impresa a trasportare traffico fra punti di una rotta specificata in conformità al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo e che sono situati nel territorio dell'altra Parte Contraente e punti in paesi terzi sarà esercitato, nell'interesse di un ordinato sviluppo del trasporto aereo internazionale, in modo che tale capacità risulti correlata a:

a) alla domanda di traffico da o per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa;

b) alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei, tenendo in considerazione i servizi aerei locali e regionali;

c) alle esigenze di un economico esercizio dei servizi a lungo percorso.

4. Prima dell'inizio dei servizi convenuti e così per ogni successiva variazione di capacità, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

Articolo VIII

1. Le imprese aeree designate comunicheranno alle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, non più tardi di trenta giorni prima dell'inizio di servizi aerei sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno usati e gli orari dei voli. Ciò si applicherà ugualmente nelle successive modifiche.

2. Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su loro richiesta, i dati periodici o altre statistiche delle imprese aeree designate che possano essere ragionevolmente richiesti.

3. L'eventuale revisione della capacità offerta dovrà, in ogni caso, aver luogo secondo la procedura stabilita nel paragrafo 4 dell'art. VII.

Articolo IX

Nel fissare le tariffe per passeggeri e merci sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo, si terranno in considerazione tutti i fattori, quali costo di esercizio, profitto ragionevole, le caratteristiche delle varie rotte e, se ritenuto possibile, le tariffe applicate da ogni altra impresa aerea operante sulle stesse rotte o parti di esse. Nel fissare tali tariffe, dovranno essere osservate le disposizioni dei punti che seguono:

1° Le tariffe dovranno essere, se possibile, concordate per ogni rotta tra le imprese aeree designate interessate. A questo scopo le imprese designate seguiranno le decisioni applicate ai sensi delle procedure della conferenza del traffico dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA) o concorderanno tali tariffe direttamente tra di loro dopo essersi consultate, se ritenuto possibile, con le imprese di Paesi terzi che operano sulle stesse rotte o parti di esse.

2° Ogni tariffa così concordata dovrà essere sottoposta per l'approvazione alle Autorità aeronautiche di entrambi le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua entrata in vigore. Questo periodo può essere ridotto in casi speciali se le Autorità aeronautiche concorderanno in tale senso.

3° Se nessun accordo sarà stato raggiunto fra le imprese aeree designate in conformità col suindicato punto 1 o se una delle Parti Contraenti non dà il proprio consenso alle tariffe sottoposte alla sua approvazione in conformità col suindicato punto 2, le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti dovrebbero di comune accordo fissare quelle tariffe per rotte o parti di esse sulle quali vi sia disaccordo o mancanza di consenso.

4° Se l'accordo di cui al punto 3 di questo articolo non viene raggiunto tra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti, si applicheranno le disposizioni dell'art. XIII del presente Accordo. Fino al momento in cui una decisione arbitrale non verrà emessa, la Parte Contraente che ha rifiutato il suo consenso a una tariffa proposta avrà il diritto di pretendere che l'altra Parte Contraente mantenga la tariffa precedentemente in vigore.

Articolo X

Nel caso di entrata in vigore per ambedue le Parti Contraenti di una convenzione generale multilaterale sui diritti di traffico per servizi aerei internazionali regolari, il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale convenzione.

Articolo XI

Scambi di vedute avranno luogo quando necessario fra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti al fine di raggiungere una stretta cooperazione ed intesa su tutte le questioni relative alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.

Articolo XII

1. Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare le disposizioni del presente Accordo essa può richiedere, attraverso i canali diplomatici, l'apertura di negoziati in merito. Tali negoziati avranno inizio entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le modifiche concordate a seguito di tali negoziati formeranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche ed entreranno in vigore dopo che ambedue le Parti Contraenti si siano reciprocamente notificate che sono state assolte le formalità richieste dalla Costituzione di ciascuna Parte Contraente.

2. I servizi convenuti così come le altre disposizioni dell'Annesso al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti. Ogni modifica così concordata entrerà in vigore il giorno convenuto dalle due Autorità aeronautiche.

Articolo XIII

1. Senza pregiudizio dell'art. XIV del presente Accordo, ove una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti dovesse sorgere in ordine all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla attraverso un negoziato diretto.

2. Qualora, nel termine di novanta giorni, le Parti Contraenti non dovessero raggiungere una soluzione attraverso negoziato diretto:

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi altra persona od ente, o

b) se non si accordino o, se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non riescono, entro trenta giorni, a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte Contraente può demandare la decisione della controversia al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

3. Ciascuna Parte Contraente può chiedere a seconda del caso, al tribunale arbitrale o al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di indicare entro trenta giorni dalla richiesta le misure provvisorie che debbono essere prese per salvaguardare i rispettivi diritti delle due Parti Contraenti.

4. Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi ad ogni misura provvisoria e decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo.

5. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alle misure provvisorie o alla decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa designata di quella Parte Contraente o all'impresa designata in difetto.

Articolo XIV

Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente che intende porre fine al presente Accordo. Tale comunicazione sarà contemporaneamente inviata al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Qualora detta comunicazione sia inviata, il presente Accordo avrà termine dopo 12 mesi dalla data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto tale comunicazione, a meno che la comunicazione di porre termine al presente Accordo venga consensualmente ritirata prima dello scadere del detto periodo. In mancanza di accusa di ricevuta della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Articolo XV

Questo Accordo e tutti gli emendamenti relativi saranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Articolo XVI

Questo Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle Note diplomatiche attestanti che le formalità richieste dalle leggi delle Parti Contraenti sono state espletate.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo ed hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Baghdad, in duplice originale, il 31 gennaio 1963 dell'Era Cristiana, corrispondente al sesto giorno del Ramadhan dell'anno 1382 Hijriyah, nelle lingue italiana, araba, inglese, quest'ultima facente fede in caso di controversia.

Per il Governo della Repubblica Italiana
FELICE SANTINI

Per il Governo della Repubblica dell'Iraq
NASSIR AL-JANABI

ANNESSO

1. — L'impresa designata della Repubblica dell'Iraq è autorizzata ad esercitare il diritto di fare scalo nel territorio italiano, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, della seguente rotta:

Punti in Iraq - Istambul - Roma - Paris - London, con la restrizione tuttavia che l'impresa designata della Repubblica dell'Iraq non godrà dei diritti di quinta libertà fra Roma e Parigi in ambedue le direzioni.

2. — L'impresa designata della Repubblica Italiana è autorizzata ad esercitare il diritto di fare scalo nel territorio della Repubblica dell'Iraq, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, della seguente rotta:

Punti in Italia - Atene o Nicosia - Beyrouth - Damasco - Baghdad - Teheran,
con la restrizione tuttavia che l'impresa designata della Repubblica Italiana non godrà dei diritti di quinta libertà tra Beyrouth e Baghdad, in ambedue le direzioni, e tra Damasco e Baghdad in ambedue le direzioni, e tra Baghdad e Teheran nelle due direzioni.

3. — Le imprese designate possono omettere uno o più punti, su uno, più o su tutti i voli, delle rotte specificate nel presente Annesso.

4. — Gli orari e le condizioni operative dei servizi convenuti saranno regolati dalle disposizioni elencate nelle lettere unite al presente Annesso.

Baghdad, 31 gennaio 1963

Caro Presidente,

con riferimento all'Accordo di trasporto aereo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Iraq, firmato oggi, ed in particolare all'Annesso all'Accordo, ho l'onore di confermare quanto da noi concordato e cioè:

1) L'impresa designata italiana ha i seguenti diritti:

a) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Beirut-Baghdad per un numero massimo di 40 unità per mese in quella sola direzione;

b) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Damasco-Baghdad per un numero massimo di 20 unità per mese in quella sola direzione;

c) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Teheran-Baghdad per un numero massimo di 15 unità per mese in quella sola direzione.

2) L'impresa designata iraqena ha il diritto di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Roma-Parigi in ambedue le direzioni.

3) L'impresa designata italiana, per quanto concerne i diritti di sorvolo menzionato al paragrafo *a*) e *b*) dell'art. II del detto Accordo di trasporto aereo, presenterà alle Autorità aeronautiche iraqene l'orario dei servizi che sorvoleranno il territorio della Repubblica dell'Iraq con l'indicazione della rotta esatta e delle ore di sorvolo, ed ogni eventuale relativa modifica. Gli orari saranno presentati almeno 15 giorni prima dell'inizio dei servizi di ogni stagione.

4) Sia l'impresa designata italiana, sia l'impresa designata iraqena, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 4 dell'art. VII, avranno il diritto di operare due frequenze la settimana sulle rispettive rotte, con il tipo di aeromobile scelto dall'impresa esercente.

Se il Governo della Repubblica dell'Iraq concorda con quanto sopra, ho l'onore di considerare questa lettera e la Vostra risposta di conferma come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi su questa materia.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione Governativa Italiana
FELICE SANTINI

Generale NASSIR AL-JANABI
Capo della Delegazione Governativa della Repubblica dell'Iraq - BAGHDAD

Baghdad 31 gennaio 1963

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Vostra lettera in data odierna che integralmente trascrivo:

« Con riferimento all'Accordo di Trasporto Aereo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Iraq, firmato oggi, ed in particolare all'Annesso all'Accordo, ho l'onore di confermare quanto da noi concordato e cioè:

1) L'impresa designata italiana ha i seguenti diritti:

a) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Beirut-Baghdad per un numero massimo di 40 unità per mese in quella sola direzione;

b) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Damasco-Baghdad per un numero massimo di 20 unità per mese in quella sola direzione;

c) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Teheran-Baghdad per un numero massimo di 15 unità per mese in quella sola direzione.

2) L'impresa designata iraqena ha il diritto di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Roma-Parigi in ambedue le direzioni.

3) L'impresa designata italiana, per quanto concerne i diritti di sorvolo menzionato al paragrafo *a*) e *b*) dell'art. II del detto Accordo di trasporto aereo, presenterà alle Autorità aeronautiche iraqene l'orario dei servizi che sorvoleranno il territorio della Repubblica dell'Iraq con l'indicazione della rotta esatta o delle ore di sorvolo, ed ogni eventuale relativa modifica. Gli orari saranno presentati almeno 15 giorni prima dell'inizio dei servizi di ogni stagione.

4) Sia l'impresa designata italiana, sia l'impresa designata iraqena, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 4 dell'art. VII, avranno il diritto di operare due frequenze la settimana sulle rispettive rotte, con il tipo di aeromobile scelto dall'impresa esercente.

Ho l'onore di informarVi che il Governo iraqeno concorda con il contenuto della lettera di cui sopra e considera il contenuto della lettera e la presente risposta come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione Governativa Iraqena
NASSIR AL-JANABI

Gen. FELICE SANTINI
Capo della Delegazione Italiana - BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 8 marzo 1965 n. **143**.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale, dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 306 milioni di dollari previsto all'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

Art. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca internazionale da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare ai due Istituti speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 19.200.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli Istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 5.

E' altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in lire 178.000.000 si farà fronte, per lire 176.000.000, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, per lire 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1965, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO —
FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1965, n. 144.

Norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) in applicazione della delega contenuta nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, contenente la delega al Governo per l'emanazione delle norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica;

Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, recante proroga per l'esercizio della delega concessa con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di « Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private ».

Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private ».

Art. 2.

Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale

per la Energia Elettrica (ENEL) ad esso vincolati da un rapporto contrattuale avente carattere continuativo.

Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma:

a) i lavoratori aventi qualifica di dirigente;

b) i lavoratori ai quali l'ENEL affida incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazioni in favore dell'Ente stesso;

c) i lavoratori espressamente assunti dall'ENEL per lavori di carattere eccezionale o transitorio;

d) gli apprendisti, ai quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo è amministrato da un Comitato, del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un funzionario del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private;

e) cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto ».

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1965, l'art. 8 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo, di cui al precedente art. 1, è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964 ».

E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 5.

I lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti al Fondo alla data del trasferimento, conservano l'iscrizione al Fondo stesso con la decorrenza attribuita in applicazione della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni.

I lavoratori che prima del trasferimento all'ENEL erano assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per il trattamento d'invalidità, vecchiaia e superstiti in base alle norme comuni, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, su denuncia dello Ente, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 6.

Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti, o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione suddetta, è data facoltà di optare per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

I lavoratori che optino per il trattamento previdenziale in atto sono tenuti a darne comunicazione allo Ente gestore ed all'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto stesso all'ENEL, se questo è successivo a tale data.

In tal caso, l'ENEL è obbligato a versare all'Ente gestore del trattamento previdenziale in atto, secondo le disposizioni che disciplinano il trattamento stesso, i contributi dovuti in proprio e per conto dei lavoratori dipendenti che hanno esercitato il diritto di opzione di cui trattasi, fermo restando il riparto dell'onere fra datori di lavoro e lavoratori nelle aliquote previste dalle norme relative al trattamento prescelto. Il contributo dovuto in proprio dall'ENEL per il trattamento di pensione, ove si tratti di lavoratori provenienti dai ruoli statali, è stabilito in misura pari al 12 per cento della retribuzione imponibile.

I lavoratori che non esercitino il diritto di opzione di cui al primo comma del presente articolo sono iscritti obbligatoriamente al Fondo o all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali, ove si tratti di dirigenti, su denuncia dell'ENEL, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa o dell'impianto di appartenenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con le anzianità corrispondenti ai periodi di effettivo servizio già riconosciuti presso la gestione previdenziale di provenienza.

Art. 7.

Ai lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono riconosciuti, ai fini del trattamento previdenziale del Fondo di cui al precedente art. 1, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo stesso, i periodi di effettivo servizio prestato alla dipendenza delle imprese

o nell'ambito degli impianti suddetti o di altre aziende elettriche in attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o in altre attività che abbiano carattere strumentale o complementare o sussidiario, rispetto a quelle suddette.

I lavoratori che abbiano interesse al riconoscimento di periodi di effettivo servizio prestato in attività contemplate dal precedente comma, sono tenuti ad inoltrare istanza motivata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite l'ENEL, entro il termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori dipendenti da imprese o addetti ad impianti che alla data stessa siano stati già trasferiti all'Ente, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di rispettiva appartenenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, per gli altri.

L'ENEL, effettuati i necessari accertamenti, trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le predette istanze corredate di una dichiarazione, controfirmata per accettazione dal lavoratore interessato, attestante i periodi di effettivo servizio dei quali è chiesto il riconoscimento.

Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui al presente articolo è concesso dal Fondo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'ENEL.

Qualora il lavoratore, in servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto di trasferimento all'ENEL dell'impresa o dell'impianto elettrico di appartenenza, muoia successivamente a tale data, il diritto di cui al presente articolo è riconosciuto ai superstiti di cui all'art. 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo integrato con l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, con la osservanza delle modalità previste nei comma precedenti.

Art. 8.

Ai lavoratori iscritti al Fondo è riconosciuto, come periodo di contribuzione al Fondo medesimo, l'effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1° gennaio 1946, nonchè l'eventuale anzianità risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi.

Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestato alle dipendenze di aziende elettriche, non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera o degli scatti di anzianità.

Il riconoscimento dei periodi di effettivo servizio di cui ai precedenti comma dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, con istanza corredata di una dichiarazione dell'azienda di attuale appartenenza.

I relativi contributi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, che devono risultare versati a convalida del periodo di servizio prestato, non saranno considerati utili agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, ma saranno versati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Fondo.

Qualora l'iscritto, che sia cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1949 ed abbia ottenuto le prestazioni previste dall'art. 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto presso una azienda elettrica entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nuovamente iscritto al Fondo e può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata gli sia riconosciuta agli effetti delle prestazioni dovute dal Fondo stesso.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve farne domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro un anno dalla riassunzione in servizio se questa è avvenuta in data posteriore, rimborsando al Fondo le somme a suo tempo percepite maggiorate degli interessi legali.

Nei casi di cui ai comma quinto e sesto del presente articolo, l'INPS restituisce al Fondo i contributi trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per l'aggiornamento della relativa posizione assicurativa, ai sensi dell'art. 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'art. 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nonchè l'art. 14 della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

Art. 9.

In favore dei lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ovvero a forme di previdenza obbligatoria sostitutive o a trattamenti previdenziali che abbiano dato titolo alla esclusione dall'assicurazione generale suddetta e che non abbiano, in queste ultime ipotesi, esercitato il diritto di opzione di cui al precedente art. 6, la gestione assicurativa o previdenziale di provenienza è tenuta a trasferire al Fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero, per i periodi di servizio coperti di assicurazione con qualifica di dirigente, all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali:

a) per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, l'ammontare dei contributi, base ed integrativi, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed afferenti i periodi di effettivo servizio, riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo, ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 del presente decreto;

b) per i lavoratori già iscritti ad altri trattamenti o forme di previdenza, l'ammontare della riserva matematica relativa al trattamento che gli stessi lavoratori avrebbero virtualmente maturato per effetto dell'anzianità di iscrizione e di contribuzione corrispondente ai periodi di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione del trattamento disciplinato dalle norme relative alla gestione di provenienza, indipendentemente dal raggiungimento di tutti gli altri requisiti all'uopo occorrenti.

Con il trasferimento dei contributi indicati alla lettera *a*) e della riserva matematica menzionata alla lettera *b*) del precedente comma, i lavoratori, in favore dei quali è stato disposto il trasferimento stesso, perdono il diritto al corrispondente trattamento di quiescenza presso l'assicurazione generale e la gestione previdenziale di provenienza.

I ratei di pensione a carico dell'assicurazione generale predetta, corrisposti agli iscritti o ai superstiti, sono recuperati ai sensi dell'art. 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, secondo le modalità che verranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 3.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, derivanti da versamenti volontari anteriori al 12 maggio 1956, da riscatto ex legge 28 luglio 1950, n. 633, o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 10.

L'ammontare iniziale delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 e il 1° luglio 1956, è integrato nella misura risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali:

a) 62,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° ottobre 1950;

b) 52 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 1950 ed il 1° gennaio 1951;

c) 41 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1951 ed il 1° luglio 1951;

d) 30 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1951 ed il 1° gennaio 1953;

e) 25 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1953 ed il 1° luglio 1953;

f) 20 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1953 ed il 1° ottobre 1954;

g) 8,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 1954 ed il 1° gennaio 1956;

h) 7 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° febbraio 1956;

i) 5,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° marzo 1956;

l) 4 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° aprile 1956;

m) 3 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° maggio 1956;

n) 1,50 per cento per le pensioni aventi decorrenza 1° giugno 1956, nonchè per le pensioni aventi decorrenza 1° luglio 1956, relative ad iscritti cessati dal servizio nella prima quindicina del mese di giugno 1956.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le pensioni iniziali, integrate secondo le percentuali di cui al primo comma del presente articolo, sono ulteriormente rivalutate del 71 per cento per effetto dell'applicazione degli aumenti disposti con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, legge 3 febbraio 1963, n. 53, decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963 e decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964.

L'ammontare delle pensioni liquidate per invalidità o morte dipendenti da cause di servizio, risultante dalle integrazioni o valutazioni di cui sopra, non è soggetto al limite previsto dall'art. 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 11.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura delle pensioni in corso di godimento è variata, tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo, per il solo 85 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo, intervenute successivamente alla data dell'ultima variazione, restando invariato il residuo 15 per cento.

E' abrogato il primo comma dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 12.

Il lavoratore dipendente dall'ENEL, che passi o si trovi nella categoria dei dirigenti e che non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate negli articoli 27 e 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al menzionato art. 28, sospenda i versamenti per più di un anno, conserva la propria anzianità contributiva conseguita nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, sempre che il lavoratore di cui trattasi continui a prestare servizio alla dipendenza dell'ENEL o di altra azienda elettrica.

Qualora non maturi, per difetto del requisito contributivo, il diritto a pensione presso l'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali nè presso il Fondo, il dirigente o i suoi superstiti possono chiedere il cumulo dei periodi coperti di contribuzione presso le due forme previdenziali al fine del raggiungimento del requisito per il diritto a pensione.

Nel caso di cui al precedente comma, ciascun Ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'Ente stesso. La pensione pro-rata a carico del Fondo è liquidata sulla base della retribuzione dovuta per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti.

Nel caso che si maturino i requisiti per il diritto a pensione in una o nell'altra forma previdenziale, quella dei dirigenti o quella del Fondo, senza che sia necessario il cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre

alla pensione predetta, il pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale, determinato secondo le norme di cui al precedente comma.

Le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle del regolamento per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni non si applicano ai dirigenti dipendenti dall'ENEL, se in contrasto con il presente articolo.

Art. 13.

All'art. 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, integrato con legge 3 febbraio 1963, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo ».

Art. 14.

La misura del contributo di cui all'art. 9 delle legge 31 marzo 1956, n. 293, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del presente decreto, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione.

Il contributo dovuto al Fondo è posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nei rapporti attualmente previsti per i singoli periodi dell'art. 9, comma primo, della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 15.

Al personale dipendente dall'ENEL, per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano:

a) le disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1956, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni, se il lavoratore è iscritto obbligatoriamente al Fondo di previdenza di cui al precedente art. 1;

b) le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 967, e nelle relative norme di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni, se il lavoratore è iscritto obbligatoriamente all'Istituto nazionale per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

c) le disposizioni vigenti presso la gestione previdenziale prescelta, se il lavoratore ha esercitato il diritto di opzione di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — REALE — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1965, n. **145**.

Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternità per il personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente la proroga dell'esercizio della delega al Governo contenuta nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'emanazione di norme relative all'assistenza in favore dei dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica sono obbligatoriamente iscritti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il quale si avvale, per la erogazione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori stessi, in attesa che si proceda al riordinamento dell'assistenza di malattia, della Cassa mutua costituita per i lavoratori predetti con accordo sindacale al fine di conservare agli stessi i trattamenti di maggior misura o forme di assistenza non previsti dalla assicurazione generale obbligatoria contro le malattie.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è tenuto a corrispondere al personale dipendente direttamente a proprio carico il trattamento economico di malattia nonchè quello per le lavoratrici madri in misura e limiti non inferiori a quelli previsti per le corrispondenti categorie di lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e fermi restando gli eventuali trattamenti di miglior favore.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i contributi per l'assicurazione contro le malattie previsti per le corrispondenti categorie di assicurati del settore industria.

Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia il relativo contributo è ridotto dell'1,25% della retribuzione in relazione all'obbligo previsto per l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dall'art. 1, secondo comma, di corrispondere a proprio diretto carico il trattamento economico di malattia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Commissione centrale della Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, è determinata annualmente la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare alla Cassa mutua quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi assistenziali dalla stessa effettuati per conto dell'Istituto stesso.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalla Cassa, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari nonchè dell'azione di prevenzione svolta dalla Cassa mutua nell'interesse degli assicurati contro le malattie.

La somma di cui al precedente comma dovrà corrispondere ad un minimo del 65% dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potrà comunque superare il 70% dell'importo globale suddetto.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, su autorizzazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, corrisponderà direttamente alla Cassa mutua anticipazioni, con conguaglio sui contributi dovuti, sino alla concorrenza della somma che, in base al decreto ministeriale predetto, risulta dovuta alla Cassa stessa.

Art. 3.

I dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica che, all'atto del pensionamento, risultino assistiti con le modalità previste dal presente decreto hanno facoltà di optare perchè la assistenza di malattia quali pensionati continui ad essere loro corrisposta tramite la Cassa mutua.

L'opzione deve essere comunicata all'atto del pensionamento con lettera raccomandata alla Cassa mutua che ne dà comunicazione alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Una volta esercitata, l'opzione è valida per l'anno solare in corso e s'intende prorogata a quello successivo qualora, entro il 30 novembre di ciascun anno, non venga da parte dell'interessato data comunicazione, con lettera raccomandata, alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Cassa mutua di voler recedere dall'opzione.

La facoltà di opzione di cui al primo comma può essere esercitata, entro il termine perentorio del 30 novembre 1965, dai pensionati che all'atto del pensionamento esplicavano la loro attività alle dipendenze di imprese o impianti assorbiti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Per i pensionati che all'atto del pensionamento esplicavano la loro attività alle dipendenze di imprese o impianti che saranno assorbiti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto la facoltà di opzione di cui al precedente comma potrà essere esercitata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di assorbimento dell'impresa o impianto ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione.

Per i pensionati considerati dal presente articolo che saranno assistiti direttamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, questo addebiterà alla Cassa mutua i relativi costi sostenuti.

Art. 4.

La Cassa mutua è tenuta ad assicurare tutte le prestazioni in vigore presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sia per quanto concerne le forme che le misure e l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è garante della regolare gestione dei servizi della Cassa stessa.

La Cassa mutua dovrà prevedere rispettivamente la inclusione in seno alla propria Commissione centrale ed al Collegio dei sindaci di un rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

In caso di gravi irregolarità o di fatti che comunque possano pregiudicare la normale erogazione delle prestazioni, la corresponsione di queste ultime è assunta direttamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in attesa che sul provvedimento adottato dall'Istituto si pronunci in via definitiva il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua per il personale dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, per quanto riguarda gli eventuali diversi sistemi e modalità di erogazione delle prestazioni, le modalità di rilevazione dei costi della Cassa mutua ai fini dell'art. 2, quarto comma, nonchè per quanto non previsto dal presente decreto, saranno regolati da apposita convenzione stipulata con la partecipazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, quale garante della Cassa mutua predetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — REALE — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1965
Atti del Governo registro n. 191, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art.7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296 sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 2065 del 27 luglio 1964 con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti designa l'avv. Cesare Dall'Oglio quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dell'on. Ferdinando Truzzi, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico medesimo a seguito della dichiarazione di incompatiblità parlamentare comunicata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Cesare Dall'Oglio è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dell'on. Ferdinando Truzzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1965
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 220. — MAUCERI

(1804)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1965.

Sostituzione di due componenti supplenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, con il quale il referendario del Consiglio di Stato dott. Alberto De Roberto venne nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1963, con il quale il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Brignola venne nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 112-SG del 12 dicembre 1964 del Presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1965 i referendari del Consiglio di Stato dott. Aldo Pezzana e dott. Giovanni Paleologo sono nominati membri supplenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sostituzione del consigliere dott. Francesco Brignola e del primo referendario dott. Alberto De Roberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1965
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 147

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1964.

Autorizzazione al comune di Sapri a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 16 marzo 1963, n. 13, del comune di Sapri;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 29.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 27 giugno 1964, n. 110947 di protocollo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Ritenuta la necessità di costruire in Sapri un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Perillo Aldo e Longo Ferdinando, il comune di Sapri è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 27.915.000 (ventisettemilioninovecentoquindicimila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sapri un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 1.705.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 27.915.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dal 1° luglio 1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al 30 giugno di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sapri, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1965
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 9. — GALLUCCI

(1686)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1965.

Costituzione e nomina dei membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1965-67.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, articoli 76, 78 e 79, riguardanti la composizione e il funzionamento della Commissione consultiva per le assicurazioni private, nonchè la nomina dei relativi membri;

Considerato che, col 31 dicembre 1964, i membri nominati con decreto ministeriale 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 297, e quelli successivamente nominati in sostituzione, sono decaduti per compiuto triennio ai sensi del citato art. 78 e che pertanto occorre provvedere alla costituzione della Commissione per il triennio 1965-1967 ed alla nomina dei relativi membri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1965-1967.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della Commissione consultiva, oltre al capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private, ispettore generale dottor Gaetano Angela:

1) *In rappresentanza dell'Ispettorato delle assicurazioni private*:
Mori dott. Milton, ispettore generale;
Ghisu dott. Gualtiero, ispettore generale;
Corso dott. Giuseppe, direttore di divisione.

2) *In rappresentanza del Ministero del tesoro*:
Baeli dott. Salvatore, ispettore generale, componente effettivo;
Diaco dott. Luigi, direttore di divisione, componente supplente.

3) *In rappresentanza del Ministero delle finanze*:
Gibiino dott. Nicolò, ispettore generale, componente effettivo;
Amoruso dott. Domenico, direttore di sezione, componente supplente.

4) *In rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*:
Casali dott. Carlo, direttore generale dell'Istituto, componente effettivo;
Longo prof. Antonio, componente supplente.

5) *In rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione*:
De Mori prof. Bruno, componente effettivo;
Bastagli dott. Luciano, componente supplente.

6) *In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*:
Fantoni dott. Giuseppe, componente effettivo;
Donati dott. Mino, componente supplente.

7) *In rappresentanza degli agenti di assicurazione*:
Spizzuoco dott. Giovanni, componente effettivo;
Bausone gr. uff. Stefano, componente supplente.

8) *In rappresentanza dei dirigenti delle imprese assicuratrici*:
Frosoni comm. Antonio, componente effettivo;
Antonini comm. Umberto, componente supplente.

9) *In rappresentanza del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione*:
Pautasso dott. Andrea, componente effettivo;
Sorangelo Raffaele, componente supplente.

10) *Esperti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni*:

Cantelli prof. Francesco Paolo, componente effettivo;

Ottaviani prof. Giuseppe, componente supplente;

Donati prof. Antigono, componente effettivo;

Fanelli prof. Giuseppe, componente supplente.

Art. 3.

Fanno parte della prima sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente articolo 2:

1) *In rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:

Fredella dott. Antonio, direttore di divisione, componente effettivo;

Arcano dott. Emanuele, consigliere di 1ª classe, componente supplente.

2) *In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita*:

Cincotti ing. Francesco, componente effettivo;

De Marchi dott. Sante Bruno, componente supplente;

Sacerdoti prof. Piero, componente effettivo;

Marullo rag. Pasquale, componente supplente.

Art. 4.

Fanno parte della seconda sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente articolo 2:

1) Il direttore generale del Commercio interno e dei consumi industriali dott. Guido Giorgi.

2) *In rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero*:

Lionetti dott. Stefano, ispettore generale, componente effettivo;

Vitter dott. Ivo, direttore di sezione, componente supplente.

3) *In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

Dandri dott. Luigi, ispettore generale, componente effettivo;

Biadialetti dott. Mario, ispettore generale, componente supplente.

4) *In rappresentanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trosporti in concessione*:

Del Sera dott. Mario, ispettore generale, componente effettivo;

Parlanti dott. Adolfo, ispettore capo, componente supplente.

5) *In rappresentanza del Ministero della marina mercantile*:

Delli Bovi dott. Donato, direttore di divisione, componente effettivo;

Vitucci dott. Giovanni, direttore di sezione, componente supplente.

6) *In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti*:

Fassio rag. Ugo, componente effettivo;

Montani geom. Belisario, componente supplente.

7) *In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni*:

Pasanisi avv. Emilio, componente effettivo;

Arienti dott. Angelo, componente supplente;

Taccone ing. Annibale, componente effettivo;

Porro dott. Luigi, componente supplente.

8) *In rappresentanza delle Società di mutua assicurazione*:

Romagnoli dott. Pier Carlo, componente effettivo;

Ottaviani ing. Giovanni, componente supplente.

9) *In rappresentanza degli industriali*:

Carlizzi dott. Tommaso, componente effettivo;

Bosone ing. Orfeo, componente supplente.

10) *In rappresentanza degli armatori*:

Bonfanti dott. Renzo, componente effettivo;

Aghina dott. Giacomo, componente supplente.

11) *In rappresentanza degli agricoltori*:

Pastina avv. Domenico, componente effettivo;

Barbato dott. Rodolfo, componente supplente.

12) *In rappresentanza dei commercianti*:

Cauvin dott. Ernesto, componente effettivo;

Lucentini dott. Mario, componente supplente.

13) *In rappresentanza delle categorie*:

a) dei dirigenti degli Istituti e delle imprese di assicurazione:

Caruso dott. Settimio, componente effettivo;

Zonta rag. Ormido, componente supplente.

b) degli agenti degli Istituti e delle imprese di assicurazione:

Capocaccia rag. Giulio, componente effettivo;

Zenga dott. Salvatore, componente supplente.

14) *In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*:

Borioli rag. Giovanni, componente effettivo;

Zambelli comm. Evaristo, componente supplente.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, numero 1182, viene anche chiamato a partecipare ai lavori della Commissione consultiva il dott. Giuseppe La Cava.

Art. 6.

Sono incaricati delle funzioni di vice-presidente, per la prima sezione il dott. Gaetano Angela e per la seconda sezione il dott. Guido Giorgi.

Art. 7.

Le funzioni di segreteria della Commissione consultiva sono affidate al dott. Giovanni Andrea Mundula, quale segretario effettivo ed al dott. Bruno Marino, quale segretario supplente, ambedue dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1965
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 170

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Unificazione dell'Ufficio del registro e dell'Ufficio bollo e demanio di Agrigento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di riunire l'Ufficio del registro di Agrigento e l'Ufficio bollo e demanio della stessa sede in un unico ufficio;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

L'Ufficio del registro di Agrigento e l'Ufficio bollo e demanio della stessa sede vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° giugno 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 77

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Castel San Vincenzo (Campobasso).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6653 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) non ha richiesto la concessione ai sensi dello art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Castel San Vincenzo (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Castel di Casio (Bologna).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6651 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Castel di Casio (Bologna) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Castel di Casio (Bologna) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decretà:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Castel di Casio (Bologna).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bologna con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Bologna o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del comune di Noasca (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6636 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Noasca (Torino) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Noasca (Torino) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Noasca (Torino).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Roccabruna (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6674 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Roccabruna (Cuneo) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Roccabruna (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Roccabruna (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici; gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 16 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960 e 11 agosto 1961;

Considerato che i consiglieri d'amministrazione del Banco stesso, nominati con proprio decreto 1° ottobre 1959, sono scaduti di carica per compiuto quadriennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori:

Laviano avv. Roberto, Liccardo prof. Gaetano, Morelli avv. Renato;

sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Costituzione del Consiglio generale del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960 e 11 agosto 1961;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1959, con il quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del Consiglio generale del Banco predetto;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale sono stati nominati tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco stesso a norma dell'art. 46 del citato statuto;

Esaminate le terne, proposte dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura, dalle quali devono essere scelti i rappresentanti nel Consiglio generale del Banco delle Provincie nelle quali l'Istituto stesso opera con proprie filiali;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è costituito come segue per la durata prevista dalle norme statutarie:

Fusco cav. lav. dott. Stanislao, presidente;
il sindaco del comune di Napoli;
il sindaco del comune di Bari;
il capo dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
il capo dell'Amministrazione provinciale di Bari;

dai signori:

Pane rag. Marcello; Battiloro dott. Domenico; Furgiuele dott. Luigi e Salerno dott. Nicola, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli.

Dai seguenti membri in rappresentanza delle Provincie, a fianco di ciascuna indicati, nelle quali il Banco di Napoli opera con proprie filiali:

Alessandria: Fracchia ing. Giuseppe;
Ancona: Pierfederici cav. lav. Torquato;
Avellino: Muscetta Amato;
Bari: Angelini De Niccolis avv. Vincenzo;
Benevento: Carbone avv. Vincenzo;
Bologna: Sassoli De Bianchi Bernardino;
Bolzano: Fuhrer dott. Fritz;
Brescia: Sgorbati ing. Giuseppe;
Brindisi: Abbadessa avv. Giuseppe;
Cagliari: Frau rag. Antonio;
Campobasso: Nola dott. Gennaro;
Caserta: Monti avv. Francesco;
Catanzaro: Caputi dott. Antonio;
Chieti: Suriani prof. Pompeo;
Cosenza: Bianco Antonio;
Ferrara: Piacentini cav. lav. dott. Giorgio;
Firenze: Ginori Conti cav. lav. dott. Giovanni;
Foggia: Petrilli dott. Francesco Paolo;
Frosinone: Zeppieri Giuseppe;
Genova: Rizzo dott. Massimo;
L'Aquila: Scataglini dott. Mario;
La Spezia: Fornelli Ubaldo;
Latina: Mignano dott. Candeloro;
Lecce: Sellitto rag. Francesco;
Livorno: Ardisson Arno;
Lucca: Fontana Eugenio;
Matera: Padula dott. Franco;
Milano: Faina cav. lav. dott. Carlo;
Nuoro: Guiso Pilo Pietrino;
Padova: Bisello rag. Benvenuto;
Perugia: Buitoni cav. lav. Bruno;
Pescara: Montani dott. Gaetano;
Potenza: Gaetani D'Aragona prof. Gabriele;
Reggio Calabria: Vilardi dott. Antonio;
Reggio Emilia: Morini dott. Danilo;
Roma: Zingone Corrado;
Salerno: Santoro avv. Rosalbino;
Sassari: Lerma dott. Carlo;
Taranto: Salinari Donato;
Teramo: Marcozzi rag. Angelo;
Terni: Zingarelli avv. Achille;
Torino: Marone Cinzano rag. Alberto;
Trieste: Grippo Belfi dott. Alfredo;
Venezia: Sarpellon dott. Mario;
Verona: Farina dott. Luigi.

nonchè dai signori:

Laviano avv. Roberto, Liccardo prof. Gaetano e Morelli avv. Renato, nominati con proprio decreto in pari data, consiglieri di amministrazione del Banco stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Nomina del direttore generale del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 33 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948, e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960 e 11 agosto 1961;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1948, con il quale il dott. Stanislao Fusco è stato nominato direttore generale del predetto Istituto;

Considerato che con proprio decreto in pari data il dott. Stanislao Fusco è stato nominato presidente del Consiglio generale del Banco di Napoli, e che pertanto occorre provvedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Salvatore Guidotti è nominato direttore generale del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Stanislao Fusco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(1942)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1965.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 117 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1965, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1965;

Visto l'art. 49 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1965, al registro n. 191, Atti del Governo, foglio n. 84, con il quale si autorizza il Ministro per il tesoro ad emettere, anche in più riprese, negli anni 1965 e 1966, con le norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del Tesoro poliennali a scadenza non superiore a nove anni dell'importo complessivo di lire 140 miliardi il cui ricavo è conferito al fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Ritenuta l'opportunità di limitare a lire 100 miliardi l'importo dei buoni poliennali del Tesoro da emettere nell'anno 1965;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1974, fino al limite dell'importo, in valore nominale, di lire 305 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1965 e per lire 111 miliardi, alla sottoscrizione in contante da utilizzare fino all'importo di lire 100 miliardi, al conferimento di cui all'art. 49 del decreto-legge citato in premessa.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1965 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla loro riscossione.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 1974, il cui interesse annuo del 5% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno, concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1974 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti, per effetto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 941;

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%-1965 si effettua alla pari, con decorrenza, ad ogni effetto dal 1° aprile 1965.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° aprile 1965 e termineranno il 15 giugno successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5%-1965 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Per le operazioni medesime la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti, nonchè della Amministrazione postale.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare alla pari, nel limite di somma per esse indicate, con l'obbligo di eseguire il versamento in Tesoreria non oltre il termine di cui al successivo art. 9. La Banca stessa assegnerà poi i corrispondenti buoni alle aziende di credito, istituti ed enti di cui sopra in relazione alle loro richieste, procedendo alla ripartizione pro quota qualora l'ammontare delle stesse dovesse superare il limite della sottoscrizione in contante di cui all'art. 1.

Con tale assegnazione le aziende di credito, istituti ed enti predetti potranno soddisfare richieste di sottoscrizione da parte del pubblico.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, regolerà i rapporti conseguenti alle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione sopra indicate.

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al precedente art. 5, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5% annuo, per il periodo dal 1° aprile al giorno del versamento stesso, sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La Sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%-1965 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%-1965 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, ai sensi dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 241, vengono fornite nella richiesta dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti Sezioni di Tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 9.

La consegna alle Sezioni di Tesoreria dei buoni del Tesoro novennali 5%-1965, rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia entro il 30 giugno 1965.

Le Sezioni di Tesoreria, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole Sezioni di Tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1974, hanno il taglio unitario di L. 5.000, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1974, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e per essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1974, sarà eseguito il giorno 8 febbraio di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1966, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci dalla Commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito dal 1° aprile successivo ai sorteggi, esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli enti locali.

I corrispettivi per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle Sezioni di Tesoreria e quelli per le spedizioni postali dei titoli consegnati per il rinnovo saranno, in quanto dovuto, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le Sezioni di Tesoreria comprenderanno i buoni 1965 rinnovati, accompagnati da elenchi riassuntivi, in apposite contabilità; la confezione e la spedizione da parte delle Sezioni di Tesoreria dei pieghi relativi ai buoni 1965 al portatore rinnovati saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione del tesoro competente. Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1965
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 18. — VENTURA SIGNORETTI

(1954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal sig. Iacobelli Vincenzo, cancelliere capo di pretura in servizio presso la pretura di Torre Annunziata per l'annullamento e la revoca del decreto 6 marzo 1963 del Ministero di grazia e giustizia, che revocava il decreto ministeriale 13 febbraio 1962 con il quale lo Iacobelli era stato trasferito dal Tribunale di Napoli quale dirigente della pretura di Caserta.

(1814)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 7288 del 22 febbraio 1965, l'Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 (duemilioni), disposta in suo favore dal sig. Luigi Almirante, per l'istituzione di un premio di studio annuale da intitolarsi « Nunzio Almirante ».

(1791)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1965, registro n. 6 Pubblica Istruzione, foglio n. 53, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Mogni Jolanda, insegnante non di ruolo, avverso la decisione 31 ottobre 1962, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il Provveditorato agli studi di Genova respingeva il ricorso prodotto dalla predetta prof.ssa Mogni contro la nomina per l'insegnamento di scienze naturali nelle classi di collegamento degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, conferita alla prof.ssa Laura Pandolfi.

(1878)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1965, registro n. 6 Pubblica Istruzione, foglio n. 52, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Savarese Vincenzo avverso la decisione 22 agosto 1962, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Napoli, rigettò il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso prof. Savarese contro la esclusione dalla graduatoria degli abilitati per l'insegnamento di lettere italiane, storia ed educazione civica negli Istituti tecnici, per l'anno scolastico 1962-63.

(1880)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Serio, in comune di Nembro (Bergamo)

Con decreto 16 dicembre 1964, n. 1134/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Serio, segnato nel catasto del comune di Nembro (Bergamo), al foglio 21/*b* di mq. 28.445,20 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 settembre 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bergamo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1876)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito in comune di Ceprano

Con decreto interministeriale n. 321 del 2 dicembre 1964 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente il campo di tiro a segno riportato in catasto nel comune di Ceprano, foglio n. 10, particelle catastali numeri 151, 152, 153, 154, 157, 161, 227, 234, 239, 240 e 241 dell'estensione complessiva di mq. 18.353.

(1842)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque torrente Pesio », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 28612, in data 9 marzo 1965, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche apportate agli articoli 5, 15 (lettere *c*) ed *f*) e 18 (lettere *b*) e *d*) dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque Torrente Pesio », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo), deliberate dall'assemblea generale degli utenti nelle sedute del 30 dicembre 1962 e 26 gennaio 1964.

(1815)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 20 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 46, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla ditta « F.lli Rossi » avverso la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Genova, la quale in data 20 dicembre 1962, respinse il ricorso gerarchico della ditta medesima avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Rapallo le aveva negato la licenza di commercio per la vendita al dettaglio e all'ingrosso di tessuti in detto Comune.

(1744)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964, registro n. 32, foglio n. 396, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 14 gennaio 1961 dalle signore Del Fabbro Maria ved. Mulan, nata a Buie il 16 agosto 1897, e Fantoma Gisella ved. Urizio, nata a Trieste il 27 gennaio 1882, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, viene respinto perchè infondato.

(1723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 18 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,87	624,85	624,82	624,84	624,85	624,85	624,83	624,82
$ Can.	577,80	577,60	577,80	577,70	577,50	577,75	577,85	577,70	577,60	577,60
Fr. Sv.	143,79	143,95	143,91	143,90	143,93	143,85	143,96	143,80	143,82	143,97
Kr. D.	90,31	90,34	90,33	90,33	90,30	90,36	90,35	90,35	90,36	90,35
Kr. N.	87,33	87,30	87,32	87,33	87,30	87,32	87,327	87,32	87,33	87,33
Kr. Sv.	121,65	121,66	121,68	121,69	121,60	121,63	121,675	121,62	121,61	121,63
Fol.	173,53	173,58	173,55	123,575	173,55	173,54	173,57	173,52	173,53	173,52
Fr. B.	12,58	12,585	12,5905	12,59375	12,59	12,59	12,59	12,60	12,58	12,59
Franco francese	127,47	127,46	127,48	127,51	127,50	127,48	127,4725	127,47	127,49	127,48
Lst.	1744,25	1744 —	1744,30	1743,95	1743,75	1744,06	1743,90	1744,20	1744 —	1743,80
Dm. occ.	157,16	157,14	157,12	157,14	157,10	157,16	157,12	157,15	157,17	157,12
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,1855	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,76	21,76	21,75	21,765	21,80	21,76	21,752	21,77	21,76	21,76

Media dei titoli del 18 marzo 1965

Rendita 5 % 1935	101,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1965

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	577,775
1 Franco svizzero	143,93
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,328
1 Corona svedese	121,682
1 Fiorino olandese	173,572
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,491
1 Lira sterlina	1743,925
1 Marco germanico	157,13
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,758

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496, e 22 dicembre 1932, n. 1728, per l'attuazione della legge anzidetta;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esame a duecento posti di notaio;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio indetto con decreto 10 gennaio 1964 è costituita nel modo seguente:

Vinci Orlando dott. Calogero, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;
De Rosa dott. Antonio, magistrato di Corte di cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Ferrero dott. Luigi, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;
Jannitti Piromallo dott. Antonino, magistrato di Corte di appello con funzioni di ispettore superiore nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;
Sinagra prof. Vincenzo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Palermo, membro effettivo;
Auricchio prof. Alberto, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Bari, membro supplente;
Fuà dott. Mario, notaio e De Martino dott. Alfredo, notaio, membri effettivi;
Tosti Croce dott. Giovanni, notaio e Mauro dott. Luigi, notaio, membri supplenti.

Eserciteranno le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:
Molloni dott. Mario, Talone dott. Emilio, Velardi dottor Francesco, Dinacci dott. Ugo e Sciuto dott. Carmelo, magistrati di Tribunale.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri ed aiutanti di cancelleria in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:
Maccarelli Armando, cancelliere capo di Tribunale;
Lavecchia Nicola e Pucci Giuseppe, cancellieri capi di Pretura;
Fava Giuseppe e Botti Sergio, cancellieri di 1ª classe;
Politi Salvatore, vice cancelliere;
Poli Teresa, aiutante di cancelleria.

La spesa presunta di L. 4.800.000 graverà sul cap. 1051 e cioè: L. 800.000 sull'art. 3, L. 4.000.000 sull'art. 8.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1965
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 356. — GALLUCCI

(1901)

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964;
Ritenuto che il dott. Vinci Orlando Calogero presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo della Commissione, ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi sostituirlo;
Visti gli articoli 10 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496;

Decreta:

Il dott. Domenico Pellettieri, presidente di sezione della Corte di cassazione è nominato presidente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964, in sostituzione del presidente Vinci Orlando dott. Calogero.

Roma, addì 27 febbraio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 162. — GALLUCCI

(1902)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 4 marzo 1965, nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1964.

(1898)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 4 marzo 1965, nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 14 settembre 1963.

(1899)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.